

N. 3475

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GERMANÀ, ASCIUTTI e CENTARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1998**

---

Misure a sostegno della nautica da diporto

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale normativa sulla navigazione da diporto (comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202) prevede per le imbarcazioni tre sconti di vetustà sulla tassa di stazionamento: dopo cinque anni dall'immatricolazione o dalla costruzione il 15 per cento; dopo dieci anni il 30 per cento e dopo quindici anni il 45 per cento.

Con l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, che nel medesimo articolo 17 introduce il comma 3-ter, l'agevolazione è stata estesa ai natanti da diporto aventi a bordo un motore di cilindrata superiore a 1300 cc se a benzina a due tempi, 1800 cc se a benzina a quattro tempi aspirati, 1300 cc se a benzina a quattro tempi sovralimentati, 3300 cc se *diesel* e comunque con potenza superiore a

55,15 Kw o a 75 cv, in quanto soggetti al pagamento della tassa di stazionamento per l'intero anno con le modalità previste per le imbarcazioni.

Per ovvie ragioni di equità contributiva e per eliminare inammissibili discriminazioni, si propone di applicare lo stesso trattamento a tutti gli altri natanti che volontariamente pagano la tassa di stazionamento per l'intero anno.

Dato che il pagamento per l'intero anno comporta entrate per l'erario superiori agli sconti per vetustà, il provvedimento proposto è a tutto vantaggio per quest'ultimo e quindi non sorgono problemi di copertura per mancate entrate.

Il provvedimento, oltretutto, si propone, oltre alle ragioni di equità su esposte, lo scopo di invogliare l'utenza a mantenere in esercizio la propria barca per tutto l'anno con ovvie benefiche ricadute per l'indotto del turismo nautico e per l'occupazione, specie nelle aree del Mezzogiorno.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 3-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498, è sostituito dal seguente:

«3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc se a carburazione due tempi, o a 1800 cc se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc se a motore *diesel*, comunque con potenza superiore a 55,15 Kw o a 75 cv, sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore di pari lunghezza. Sono parimenti equiparati alle imbarcazioni, per quanto attiene la tassa di stazionamento, tutti gli altri natanti che pagano volontariamente la tassa per l'intero anno solare, invece che per il periodo d'uso con il minimo di quattro mesi».

